

**DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SULLA  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)  
e SUL PUNTO DI ACCESSO (P.D.A.)**

**1. D: L'AVVOCATO È OBBLIGATO AD AVERE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)?**

R: Sì! Avere un indirizzo PEC è un obbligo sancito dall'art. 16 comma 7 della L. 2/2009; tale indirizzo deve poi essere anche comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, il quale, a sua volta, provvede a comunicarlo al Ministero della Giustizia attestandolo come unico indirizzo utilizzabile per le comunicazioni da e verso i Tribunali.

L'indirizzo PEC che risulterà comunicato all'Ordine, diventerà dunque l'unico domicilio elettronico di riferimento per l'avvocato nel Processo Telematico (ricezione dei biglietti di cancelleria telematici e deposito degli atti telematici).

**2. D: COSA SUCCEDERÀ SE L'AVVOCATO NON È DOTATO DI UN INDIRIZZO PEC?**

R: l'avvocato sprovvisto di PEC dovrà recarsi in Tribunale presso la/e Cancelleria/e per verificare l'eventuale presenza di comunicazioni a lui indirizzate e relative ai procedimenti nei quali risulta costituito quale difensore di parte. Non è previsto un obbligo generalizzato delle Cancellerie di avvisare l'avvocato del deposito degli atti e delle comunicazioni che prima gli venivano notificati/comunicati.

In ogni caso, a partire dal 18 novembre 2011, l'avvocato sprovvisto di PEC, anche se iscritto a un Punto di Accesso, non può effettuare depositi telematici.

**3. D: POSSO SCEGLIERE UNA PEC DI STUDIO PER PIÙ AVVOCATI DA COMUNICARE A NOME DI PIÙ SOGGETTI COME RIFERIMENTO EX LEGE 2/2009?**

R: NO! L'art. 16 comma 7 della legge 2/2009 recita testualmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (...)". **L'indirizzo deve essere personale.** Non sono perciò ammissibili indirizzi riferiti a Enti Pubblici come ad esempio *protocollo@postacert.comunedisotto.gov.it*.

**4. D: POSSO AVERE PIÙ INDIRIZZI DI PEC?**

R: Sì! Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, ferma restando la circostanza per la quale solo l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. Avendo due indirizzi PEC è possibile destinarne uno stabilmente al processo telematico e un altro alla corrispondenza con controparti dotate di PEC (P.A., imprese, professionisti, colleghi).

Tuttavia, tale separazione rischia di essere vanificata con la creazione dell'**INI PEC** (Indice nazionale degli Indirizzi di PEC). Infatti tutti gli indirizzi di PEC degli avvocati comunicati al Consiglio dell'Ordine **sono ora diventati pubblici**. Pertanto vi è la possibilità che chiunque acceda a tale INI-PEC (un privato, una P.A., un altro professionista, ecc.) possa scrivere un messaggio a quella casella di PEC che l'avvocato ha inteso destinare ai soli fini del processo civile telematico.

**5. D: COSA SUCCEDE SE VOGLIO AVERE SOLO UN INDIRIZZO DI PEC?**

R: Si tratta di una scelta possibile, ma che presenta alcuni svantaggi. Poichè ogni documento del processo telematico è veicolato tramite PEC e anche il semplice invio di un atto produce un flusso di diverse email PEC tra i vari server coinvolti (quali conferme di invio e di ricezione da parte di ogni server attraverso cui le email transitano), l'avvocato che usi un solo indirizzo PEC sia per il PCT che per la corrispondenza con P.A., imprese, professionisti, colleghi potrebbe col passare del tempo ritrovarsi la cartella della posta in arrivo intasata da messaggi sempre più numerosi e variegati, con il rischio altresì di trascurare o non vedere e-mail provenienti dai propri interlocutori.

Vedasi anche quanto indicato al precedente punto 4 circa il regime di pubblicità della PEC comunicata all'ordine.

**6. D: LA COMUNICAZIONE DEI BIGLIETTI CANCELLERIA E' EFFETTUATA ALL'INDIRIZZO PEC CHE HO INSERITO NEL FRONTESPIZIO DEGLI ATTI?**

R: NO! Le comunicazioni di Cancelleria sono inviate all'indirizzo PEC comunicato dall'avvocato all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L. 2/2009. I funzionari non estrapolano la PEC dall'atto cartaceo poiché i sistemi delle Cancellerie attingono la PEC dell'Avvocato da un database centralizzato collegato col Ministero.

**7. D. SONO OBBLIGATO A COMUNICARE AL MIO ORDINE DI APPARTENENZA L'INDIRIZZO DI PEC CHE VOGLIO DESTINARE AL PROCESSO TELEMATICO?**

R: SI! Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 44/2001 l'Ordine deve trasmettere l'indirizzo di PEC al Reg.Ind.E. e solo con l'avvenuta registrazione di questo indirizzo il sistema informatico sottostante al Processo Telematico lo utilizzerà per le comunicazioni telematiche.

**8. D: SONO OBBLIGATO A INDICARE NEGLI ATTI LA PEC COMUNICATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE 2/2009?**

R: SI! (\*) Solamente l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della L. 2/2009 sarà quello DA INSERIRE NEGLI ATTI, validamente utilizzabile per ricevere le comunicazioni ed effettuare i depositi telematici a valore legale.

(\*) *Così come risulta dall'art. 125 c.p.c., novellato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.*

**9. D: COSA SUCCEDE SE VOGLIO CAMBIARE L'INDIRIZZO PEC CHE HO COMUNICATO ALL'ORDINE?**

R: La modifica dell'indirizzo PEC già in uso e comunicato ex art. 16 comma 7 della L. 2/2009 all'Ordine di appartenenza, comporta per l'Avvocato l'onere di comunicare all'Ordine tale modifica: solo l'indirizzo PEC comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale. L'Ordine ha l'obbligo di trasmettere la modifica al Reg.Ind.E. e solo con l'avvenuta registrazione del nuovo indirizzo il sistema informatico sottostante al Processo Telematico lo utilizzerà per le comunicazioni telematiche.

**Attenzione!** La comunicazione all'Ordine di variazione della PEC rileva solo ai fini del Reg.Ind.E., mentre negli altri casi (Commissioni Tributarie, Procedure fallimentari, ecc.) è l'avvocato stesso che deve provvedere personalmente a comunicare la variazione a detti soggetti (cfr. art. 6 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012).

**10.D: IL MIO INDIRIZZO PEC ATTUALE È PROSSIMO ALLA SCADENZA E INTENDO ADOTTARNE UNO NUOVO CON ALTRO GESTORE. QUANDO DEVO COMUNICARE IL NUOVO INDIRIZZO AL MIO ORDINE?**

R: Alla luce di quanto indicato nella precedente risposta, soprattutto nell'occasione in cui si passa ad un nuovo indirizzo PEC in luogo di uno in prossimità alla scadenza, occorre agire per tempo, per evitare che tra la scadenza del vecchio e l'effettiva registrazione del nuovo presso il Reg.Ind.E. vi sia un intervallo caratterizzato da un "vuoto" di PEC.

**11.D: SE MODIFICO L'INDIRIZZO PEC ASSOCIATO AL PROCESSO TELEMATICO, DEVO MODIFICARE ANCHE L'INDIRIZZO PEC GIÀ INDICATO NEGLI ATTI?**

R: NO! la PEC comunicata all'Ordine professionale di appartenenza verrà automaticamente scelta dal sistema quale indirizzo per la consegna al professionista dei biglietti di cancelleria telematici e quale indirizzo utile per la trasmissione degli atti all'ufficio giudiziario.

Si ricorda che le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. sono inviate all'indirizzo PEC comunicato dall'avvocato all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L. 2/2009.


**12.D: L'ORDINE MI HA COMUNICATO DI AVER STIPULATO UNA CONVENZIONE CON L'ENTE CERTIFICATORE NAMIRIAL S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA CASELLA PEC. SONO OBBLIGATO AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE?**

R: NO! Solo il professionista che intenda attivare il servizio GOLD che consente l'utilizzo di Consolle Avvocato per la gestione della ricezione dei biglietti di cancelleria e il deposito telematico degli atti dovrà farlo.

Ciascun iscritto dovrebbe aver ricevuto in data 25 giugno 2012 una E-mail da Namirial S.p.a. con la proposta di adesione al servizio PEC [@avvocatipordenone.it](mailto:@avvocatipordenone.it). Chi non l'avesse ricevuta o l'avesse inavvertitamente cancellata può segnalare all'Ordine il desiderio di ricevere una nuova mail con la proposta di adesione, scrivendo a [informatica@ordineavvocatipordenone.it](mailto:informatica@ordineavvocatipordenone.it).

### 13.D: IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO GOLD?

R: Il servizio Gold permetterà all'Avvocato di utilizzare i servizi propri del processo telematico tramite Punto di Accesso e Consolle Avvocato quali, ad esempio, la ricezione e archiviazione dei biglietti di Cancelleria e il deposito telematico di atti.



Cliccare “Attivazione nuovi servizi” e seguire la procedura guidata.

Se non notate il pulsante evidenziato a lato, ma al suo posto solo la seguente scritta

Consolle Avvocato® GOLD SERVICE

significa che sulla vostra Consolle il servizio Gold è già attivo.

### 14.D: COSA SUCCEDA SE NON ATTIVO IL SERVIZIO GOLD?

R: La mancata attivazione del servizio Gold comporterà la perdita o l'impossibilità di fruizione dei servizi propri del processo telematico tramite Punto di Accesso e Consolle Avvocato quali, ad esempio, la ricezione e archiviazione dei biglietti di Cancelleria e il deposito telematico di atti. Rimarranno garantite la possibilità di accedere alla consultazione dei Registri di Cancelleria (funzione “Live!”), nonché la creazione delle buste telematiche senza possibilità di inviarle.

### 15.D: QUANTO COSTA IL SERVIZIO GOLD?

R: Nulla. L'attivazione del servizio e la sua fruizione sono totalmente gratuiti.

### 16.D: PERCHÉ NON RIESCO NEPPURE A VEDERE IL PULSANTE DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI GOLD?

R: il fornitore del Punto di Accesso dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (e di molti altri Ordini provinciali) ha individuato nella società Namirial S.p.A. l'Ente Certificatore in grado di realizzare un sistema che, oltre a garantire le funzioni di casella PEC standard (oltretutto con un dominio dedicato), garantisce all'avvocato completa interazione con il Punto di Accesso tramite lo strumento Consolle Avvocato e la fruizione del servizio Gold. Un indirizzo PEC di altro fornitore, pur potendo svolgere senza difficoltà la funzione di mezzo di corrispondenza, potrebbe non essere idoneo a interagire in modo completo con il Punto di Accesso adottato dall'Ordine locale.

**17.D: IL MIO ABITUALE FORNITORE DI STUDIO MI HA PROPOSTO DI ACQUISTARE UN SISTEMA INTEGRATO IN CUI SONO PRESENTI SIA L'INDIRIZZO PEC SIA IL PUNTO DI ACCESSO. QUALI OBBLIGHI HO? DEVO COMUNQUE ACQUISTARE I SERVIZI DI NAMIRIAL?**

R: No! L'unico obbligo è quello indicato prima alla domanda 7. Naturalmente sarà necessario rivolgersi direttamente al fornitore per ogni forma di assistenza sui servizi acquistati in proprio.

**18.D: PER UTILIZZARE IL PUNTO DI ACCESSO E LA CONSOLLE AVVOCATO È SUFFICIENTE AVERE UN INDIRIZZO PEC O È NECESSARIO AVERE ANCHE UNA SMART CARD O UNA BUSINESS KEY ?**

R: Per poter utilizzare Punto di Accesso e Consolle Avvocato è sempre necessario possedere un dispositivo di firma digitale contenente sia il certificato di sottoscrizione che il certificato di autenticazione. Con il primo, infatti, posso firmare digitalmente i documenti e con il secondo posso autenticarmi in maniera sicura all'interno dei sistemi che lo richiedono (Punto di Accesso, Consolle Avvocato, sito della Corte di Cassazione, ecc.).